



Prot. 31 bis /2018

-Alle Associazioni di Categoria
degli Agricoltori
-Ai Servizi Agricoltura delle Regioni
- Agli altri soggetti ai quali possa interessare
LORO SEDI

Carmagnola, 30 aprile 2018

OGGETTO: Il nostro attuale punto di vista a proposito della normativa sulla coltivazione della canapa industriale e in particolare sulla legge 242/2016 – Aggiornamento del testo in data 31/3/2018

A fronte del fatto che su internet circolano affermazioni interpretative della legge 242/2016 che possono confondere, siamo stati richiesti da diverse parti di fornire sinteticamente il punto di vista di Assocanapa in materia.

Rispondiamo a tale richiesta andando per sommi capi e precisando che:

- ogni volta che facciamo riferimento alla legge senza dire di quale legge si tratta ci riferiamo alla legge 242 del 2 dicembre 2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017
- quando scriviamo MIPAF ci riferiamo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- quando scriviamo Minsalute ci riferiamo al Ministero della Salute
- quando scriviamo Catalogo Comune ci riferiamo al Catalogo Comune delle varietà di specie di piante agricole ovviamente per la parte che elenca le varietà di canapa che vi sono iscritte e quindi sono ammesse al sostegno PAC alle coltivazioni
- per parlare del DPR 309/1990 s.m.i. (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) scriviamo normativa antidroga.
- la nostra posizione attuale è frutto oltre che delle esperienze fatte e delle conoscenze che abbiamo acquisito in oltre 20 anni di attività, anche dal confronto serrato con agricoltori ed aspiranti coltivatori di canapa che abbiamo avuto nelle giornate di informazione e formazione che abbiamo organizzato negli ultimi tempi. Riteniamo che grazie al continuo confronto con i nostri associati, il nostro pensiero potrà progredire ancora specie su aspetti particolari.

A) Premessa

La legge 242/2016 si riferisce esclusivamente alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse in UE che sono quelle iscritte nel Catalogo Comune delle varietà delle specie di piante agricole e dice (art.1 comma 2) che queste varietà di canapa in Italia non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa antidroga.

Per sapere quali sono le varietà iscritte nel Catalogo Comune si va a vedere questo Catalogo che nella versione integrale viene pubblicato ogni anno nel mese di dicembre sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C. Poi può capitare che facciano aggiunte in corso di anno ma le varietà di canapa che si possono seminare per ottenere il contributo PAC (il sostegno UE alle colture che per la canapa è uguale a quello dei seminativi) sono soltanto quelle iscritte entro il 31 marzo dell'anno in cui si semina.

Assocanapa Srl
Sede legale e magazzino: Via Morello 2/A - 10022 Carmagnola TO – Italia
REA n. 979882 P.IVA e CF 08518300010
Tel. +39011.9715898
www.assocanapasrl.it - email: assocanapasrl@gmail.com

Si evidenzia che una varietà di canapa viene iscritta nel Catalogo Comune soltanto dopo che ha dimostrato, seguendo la procedura prescritta dall'UE, che il THC della sua coltivazione non supera lo 0,2%. Prima della campagna agraria 2001/2002 tale limite era 0,3% e molti stati hanno mantenuto tale valore. Spiegheremo in seguito come si determina il THC della coltivazione, quale scopo ha questo limite e quali sono gli effetti del superamento di esso.

Per coltivare una varietà di canapa iscritta nel Catalogo Comune non è necessario chiedere autorizzazioni (articolo 2 comma 1), basta rispettare le prescrizioni impartite dalla legge e dalle altre disposizioni vigenti anche se antecedenti alla stessa legge (Decreti Ministeriali e Circolari). Non è vero che si rispettano soltanto gli obblighi esplicitamente prescritti dalla legge perché le leggi non stabiliscono mai le loro procedure attuative, altrimenti bisognerebbe modificarle in continuazione. L'esempio più eclatante è **la comunicazione di semina della canapa** che è prescritta dalla Circolare MIPAF n.1 del 8 maggio 2002 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno 1321/235 – 1 - 1982 del 19/6/2002 e che, non essendo le Circolari state abrogate, è **sempre obbligatoria e non facoltativa o “opportuna” come hanno scritto tutti meno Assocanapa**. Non è neppure necessario recintare le coltivazioni, illuminare i campi, mettere cartelli: queste prescrizioni sono previste dalla normativa antidroga per la coltivazione di canape ad alto tenore di THC che servono per fare farmaci dopo avere conseguito l'autorizzazione del Ministero della Salute e che non sono iscritte nel Catalogo Europeo perché le loro coltivazioni superano lo 0,2% di THC. Mettere dei cartelli nei campi per dire che si tratta di canapa lecita non solo non è obbligatorio ma può stimolare ragazzini e balordi a fare razzie nei campi.

B) Gli obblighi che ha il coltivatore di canapa industriale perché la coltivazione sia considerata lecita si deducono dall'articolo 3 della legge, dalle Circolari ministeriali vigenti e anche dall'articolo 4 della legge che è relativo a controlli e sanzioni.

Il coltivatore deve usare soltanto semente di canapa certificata e deve essere in grado di fornirne la prova.

La certificazione della semente è costituita dal cartellino che è cucito o comunque attaccato al sacco che contiene la semente. Il cartellino è rilasciato da un organo del Ministero delle Politiche agricole del paese dove è stata prodotta la semente ed è **il documento che attesta che la semente ha le caratteristiche prescritte dalla normativa sulle sementi ma dimostra anche che la varietà coltivata è iscritta nel Catalogo Comune.**

Per questo motivo non si può assolutamente dividere tra più agricoltori la semente contenuta in un sacco e poi dare ai singoli coltivatori una fotocopia del medesimo cartellino. Ogni coltivatore di canapa deve avere il suo cartellino in originale. Si capisce infatti che, se fosse possibile dimostrare di avere utilizzato semente certificata usando semplicemente la fotocopia di un cartellino, coltivatori poco scrupolosi potrebbero utilizzare il seme che hanno prodotto l'anno prima per seminare e poi esibire la fotocopia di un qualsiasi cartellino per dimostrare di avere effettivamente usato semente certificata. **Il motivo per cui è stato in questa legge stabilito l'obbligo tassativo di utilizzare semente certificata per la liceità della coltivazione della canapa è perché soltanto con un procedimento di rielezione continuo si può garantire che il THC della varietà non salga sopra il limite dello 0,2% e**

Assocanapa Srl

Sede legale e magazzino: Via Morello 2/A - 10022 Carmagnola TO – Italia

REA n. 979882 P.IVA e CF 08518300010

Tel. +39011.9715898

www.assocanapasrl.it - email: assocanapasrl@gmail.com



la rielezione non può essere fatta se non dal costituente della varietà o da un moltiplicatore autorizzato dallo stesso costituente.

La legge ha sancito esplicitamente l'obbligo dell'agricoltore di disporre del cartellino in originale per dargli in cambio la protezione che soltanto tale legge ha riconosciuto al coltivatore di canapa industriale, sempre che abbia rispettato tutte le prescrizioni stabilite dall'autorità competente. Basta considerare che l'art.1 c.2 dice che le varietà di canapa iscritte non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo Unico in materia di stupefacenti e all'articolo 4 comma 5 e comma 7 esclude la responsabilità penale dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni anche se il THC della coltivazione è salito sopra lo 0,2 e addirittura sopra lo 0,6 %.

Riepilogando, perché la coltivazione di canapa sia lecita e non sanzionata penalmente dalla normativa antidroga il coltivatore deve:

- avere il cartellino della semente in originale** (articolo 3);
- avere la fattura di acquisto della semente, fattura che riporterà i dati del cartellino** (articolo 3)
- avere copia della comunicazione di semina della canapa che ha presentato alla stazione dei carabinieri territoriali** e cioè alla normale Stazione carabinieri competente nella località dove la canapa viene coltivata e non nella località dove risiede l'agricoltore se diversa da quella dove coltiva (Circolare MIPAF maggio 2002). Il fatto che la comunicazione di semina deve essere presentata non più alla stazione delle Forze dell'ordine più vicina ma alla Caserma dei Carabinieri Territoriali competente per il territorio dove si trova la coltivazione è stato comunicato dal rappresentante del Ministero dell'Interno al Tavolo Tecnico del 28/2/2017 organizzato presso il Ministero delle Politiche Agricole.

Sottolineiamo ancora che:

-la legge prescrive di conservare il cartellino per un periodo non inferiore a 12 mesi. Assocanapa raccomanda alle aziende di conservare il cartellino con cura per tutte le annate in cui utilizzeranno la semente contenuta nel sacco al quale il cartellino è attaccato. La semente infatti se conservata in luogo fresco e asciutto al riparo da insetti e topi può essere impiegata anche per tre anni perché perde di germinabilità lentamente.

-la comunicazione di semina va fatta esclusivamente ai Carabinieri Territoriali e a nessun altro ufficio/servizio pubblico e questo per evitare alla pubblica amministrazione lavori inutili. Assocanapa consiglia di andare in caserma con due copie compilate del modulo che fornisce insieme alla semente e di farsene restituire una copia timbrata per ricevuta: questa è la prassi più semplice.

Se, come è avvenuto in alcuni casi i Carabinieri rispondono che la comunicazione non è più necessaria perché hanno visto tale affermazione su internet e non hanno ricevuto dai loro comandi altre informazioni, **insistere perché la prendano facendogli presente che non solo è sempre obbligatoria e quindi che devono prenderla ma che guardino in calce alla comunicazione perché devono anche inviarla ad uno specifico indirizzo di posta elettronica che è dei Carabinieri dei NAS presso il MIPAF.**

-é opportuno attendere a presentare la comunicazione di semina fino a quando la canapa è germinata ed emersa (noi diciamo entro 30 giorni dalla semina) e questo per evitare, se per qualsiasi ragione la canapa non nascesse, di dover comunicare/spiegare dove è finita.



-l'articolo 7 riconosce la possibilità di riprodurre per un anno il seme ottenuto l'anno precedente da semente certificata ma solo in casi molto limitati e per piccole produzioni che non hanno scopo economico; questa previsione quindi non interessa chi coltiva canapa per trarne prodotti da vendere.

-la vendita che si è diffusa nelle ultime settimane di piccoli e piccolissimi quantitativi di sementi di varietà che si asseriscono iscritte nel Catalogo Europeo espone coloro che coltivano questi semi alla denuncia ai sensi dell'art.73 del DPR 309/1990 s.m.i. perché questi piccoli quantitativi non sono accompagnati da una certificazione valida e la certificazione è una delle condizioni per la liceità della coltivazione.

C)- Chi può coltivare canapa – se ci vogliono requisiti particolari per coltivare canapa

In realtà la canapa di varietà iscritta nel Catalogo Comune (quella per cui l'agricoltore può chiedere il contributo PAC) può essere coltivata soltanto da imprese agricole. La legge non lo dice esplicitamente ma si capisce dal riferimento contenuto nell'articolo 4 comma 2.

Assocanapa non ha mai insistito nel richiedere che fosse stabilito questo requisito perché, specie per i giovani o chi non se ne intende di agricoltura e vuole “provare” ad entrare in questo settore produttivo, riteneva come ritiene ancora oggi che sia preferibile dare loro la possibilità di provare per uno o due anni cosa significa gestire una coltivazione prima di fare le spese per costituire un'impresa agricola. Fino ad oggi per quanto a nostra conoscenza nessuno ha mai chiesto durante qualsiasi tipo di controllo che chi coltivava canapa fosse imprenditore agricolo come non hanno mai chiesto a che titolo colui che coltiva canapa dispone del terreno (proprietà, affitto, comodato o altro ancora). Riteniamo che la situazione non cambierà almeno per il 2018 ma in prospettiva ci pare certo che chi coltiva canapa senza chiedere autorizzazione preventiva dovrà essere un imprenditore agricolo, a meno che non venga cambiata la legge.

D) - I controlli sulle coltivazioni di canapa

Ci sono due tipi di controlli, uno di natura amministrativa ed uno di natura giudiziaria o comunque di tutela della pubblica sicurezza.

I controlli di natura amministrativa sono imposti dall'Unione Europea per il controllo del tenore di THC delle coltivazioni. Nei paesi che come l'Italia non hanno assoggettato la coltivazione della canapa ad autorizzazione preventiva, lo Stato deve ogni anno controllare il 30% delle coltivazioni. I controlli di natura amministrativa vengono annunciati/concordati per telefono con le aziende agricole direttamente dall'istituto incaricato di tali controlli. La legge all'art.4 affida al Corpo Forestale (oggi Carabinieri Forestali) sia i prelievi in campo che le analisi di laboratorio necessari per questo tipo di controllo ma questa previsione in pratica non è ancora stata attuata e per il momento l'attività viene svolta da funzionari del CREA CI (istituto del MIPAF).

Tutto l'articolo 4 si riferisce esclusivamente ai controlli sulle colture in pieno campo richiamando ripetutamente le procedure di prelievo dei campioni, conservazione e preparazione degli stessi e di analisi stabilite dalla normativa UE. E questo si spiega con il fatto che sia in Europa che in Italia si è cominciato soltanto negli ultimi anni a parlare



di produzione di infiorescenze per l'uso nutraceutico (per la produzione di CBD) comunque pensando soltanto a produzioni in pieno campo (si è sempre parlato di un reddito integrativo per gli agricoltori). Nessuno invece si era posto fino allo scorso anno il problema di coltivare canapa per ottenere prodotti da fumo per i quali è molto più funzionale la produzione in serra e da talee. Quest'ultimo problema si è posto dopo che la Svizzera nei primi mesi del 2017 ha stabilito i limiti di THC e le condizioni economico/fiscali alle quali è subordinata la possibilità di vendere lecitamente canapa come materiale da fumo e ancora più dopo che gli svizzeri, visto che in Italia era entrata in vigore la legge 242, hanno pensato di poter sviluppare in Italia meglio che nella stessa Svizzera il mercato della talee ignorando però che come detto sopra tutta la legge si riferisce esclusivamente alle coltivazioni in pieno campo, non solo ma sono caduti nell'errore di ritenere che la legge 242/2016 stabilisca che il limite di THC ammesso è lo 0,6%, affermazione che la legge non contiene nel modo più assoluto.

Il secondo tipo di controlli sono quelli svolti da operatori delle Forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. È ovvio che ci possono sempre essere controlli svolti da altri Corpi delle Forze dell'Ordine diversi dai Carabinieri forestali (Carabinieri territoriali, Carabinieri dei NAS, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e corpi minori assimilati). Dal primo comma dell'art.4 sembra di potersi dedurre che l'intervento di questi corpi possa avvenire soltanto o su segnalazione (quando qualcuno segnala con un esposto o fa denuncia relativa ad una coltivazione di canapa) oppure nello svolgimento di attività giudiziarie (ad esempio indagini su attività illecite). **E si capisce a questo punto la ragione per cui la comunicazione di semina è obbligatoria per tutti, anche per chi non richiede il sostegno alla coltivazione, perché serve a costruire a livello centrale una sorta di anagrafe a cui tutti i Corpi dello Stato possono attingere rapidamente per sapere se per una coltivazione di canapa che è stata loro segnalata è stata oppure no presentata comunicazione di semina ed anche se ci sono già stati interventi/controlli precedenti su tale coltivazione da parte di altri organismi pubblici.**

E) - Cosa sono i famosi 0,2% e 0,6% di cui si parla tanto

Lo 0,2% è previsto dai Regolamenti Europei come limite del THC delle coltivazioni, stabilito per ottenere il contributo PAC per la coltivazione, non ha niente a che vedere né con il limite di THC negli alimenti, né tantomeno con il limite di THC per i prodotti da fumo (che in Italia non è stato finora stabilito).

La misura del THC di una coltivazione si ottiene prelevando in un'epoca compresa tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno dalla fine della fioritura stessa, il terzo superiore di 50 piante se la varietà è monoica e di 50 piante femmina se la varietà è dioica. Le piante vengono prese a caso secondo uno schema che si riferisce a tutto il campo esclusi i bordi perché le piante siano il più possibile rappresentative dell'intera coltivazione. Dopo avere fatto essiccare le cime prelevate si prende pari peso di sostanza secca di ciascuna pianta, si mescola il tutto e si forma il campione (che quindi è una media tra tutte le piante) e si fa l'analisi della sostanza secca misurando mediante gascromatografia il contenuto di THC. Se risulta il superamento dello 0,2% si torna in campo per prelevare questa volta il terzo superiore di 200 piante e si ripete tutta la procedura già descritta.

Come accennato sopra, se risulta lo sfioramento del limite nessuna responsabilità viene posta a carico del coltivatore che ha rispettato tutte le prescrizioni della legge (art.4 c.5) il che significa che il coltivatore non subirà alcuna azione penale.

Assocanapa Srl

Sede legale e magazzino: Via Morello 2/A - 10022 Carmagnola TO – Italia

REA n. 979882 P.IVA e CF 08518300010

Tel. +39011.9715898

www.assocanapasrl.it - email: assocanapasrl@gmail.com



Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una certa varietà risulta per la seconda campagna agraria consecutiva superiore allo 0,2% lo Stato membro in cui lo sfioramento è stato constatato chiede l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà. La domanda è trasmessa alla Commissione Europea entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui si tratta. **In tale Stato membro la varietà oggetto della domanda di divieto non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva** (e quindi gli agricoltori non la acquisteranno più perché non verrebbe loro riconosciuto il contributo PAC). **L'effetto dei ripetuti sfioramenti è comunque una sanzione amministrativa molto pesante che va a carico del costitutore e/o del moltiplicatore perché la varietà non può più essere venduta né coltivata nello stato in cui si sono verificati gli sfioramenti.** Per essere riammessa dovrà prima essere rifelezionata e poi rifare la procedura di iscrizione (occorrono almeno quattro o cinque anni).

Si fa anche notare per quanto riguarda l'Italia che siccome la legge 242 si applica soltanto alle varietà di canapa iscritte nel Catalogo Europeo, il diffondersi dell'attuazione di pratiche agronomiche che fanno aumentare la quantità di resina sulla pianta di canapa (come l'eliminazione dei maschi) potrebbe causare il moltiplicarsi degli sfioramenti ed essere causa del divieto di commercializzazione e di coltivazione nel nostro paese delle varietà coinvolte.

Dall'altra parte siccome la legge si riferisce esclusivamente alle coltivazioni in pieno campo senza tecniche agronomiche particolari finalizzate all'incremento della quantità di resina, la attuazione di tali tecniche potrebbe essere considerata violazione della legge e quindi essere sanzionata come violazione della normativa antidroga.

Lo 0,6% introdotto per la prima volta dalla legge è il limite di THC della singola coltivazione oltre il quale il magistrato ha la facoltà di decidere se sequestrare o distruggere la coltivazione oppure no. Quella del magistrato di sequestrare o di ordinare la distruzione della coltivazione il cui THC ha superato lo 0,6% (che viene misurato con lo stesso metodo europeo descritto sopra, per cui è sempre una media tra piante in campo) è una facoltà e non un obbligo, che il magistrato eserciterà tenuto conto di tutti gli elementi di cui sarà in possesso.

Come detto dall'art.4 commi 5 e 7 se agli esami risulta che la canapa di un certo campo ha sfiorato anche lo 0,6% nessuna responsabilità viene posta a carico del coltivatore che ha rispettato tutte le prescrizioni e quindi questo soggetto non sarà perseguito penalmente ma se il magistrato deciderà per il sequestro e/o la distruzione il coltivatore avrà comunque un danno economico per il quale non riceverà alcun risarcimento.

Si evidenzia ancora una volta che tutto quanto previsto dall'articolo 4 – controlli e sanzioni – si riferisce esclusivamente alle coltivazioni in pieno campo. Lo dice espressamente la legge all'art.4 comma 3.

E questo si spiega con il fatto che la legge si riferisce soltanto alla coltivazione della canapa industriale per la quale quando la legge è stata approvata non era pensabile che si coltivasse in serra, in cantina, nel giardino, sul balcone. **La legge oggi prevede soltanto che la canapa industriale si coltivi nei campi.**

D'altra parte nella legge non esiste nulla che autorizzi a ritenere che un'erba con contenuto di THC fino allo 0,6% possa essere venduta.



F) - Qualcuno potrebbe obiettare che l'articolo 2 comma 2 lett.g) della legge parla di "coltivazioni destinate al florovivaismo"

A nostro avviso, considerato tutto il contesto della legge si potrebbe rispondere che quando hanno cancellato dalla bozza del disegno di legge la menzione delle infiorescenze per la nutraceutica hanno dimenticato di togliere anche questo capoverso (si vede anche dalla costruzione del comma). Noi riteniamo comunque che sulla base della formulazione dell'articolo 2 comma 2 lettera g) e soprattutto dall'articolo 1 comma 2, si possa sostenere che è lecito usando semente certificata di varietà iscritte nel Catalogo Comune produrre piantine da appartamento in vaso e piantine ed anche talee da piantare in pieno campo (ad esempio a Carmagnola per i campi dove colombi e cornacchie ci mangiano il seme di canapa appena seminato, usiamo la tecnica del trapianto di piantine ottenute da vivaista in serra facendo germinare semente certificata al riparo dai colombi). Il problema è in questo caso come garantire la assoluta tracciabilità dell'origine delle piantine da semente certificata e a questo scopo l'organizzazione Assocanapa fin dagli inizi del mese di marzo scorso si è attivata per procurare agli agricoltori piantine garantite provenienti da semente certificata.

Fino a quando si coltivano in serra piantine e anche talee da piantare in pieno campo a nostro avviso non esiste il problema di misurare in serra il THC della coltivazione. Se invece si vogliono far crescere in serra piantine o talee fino alla produzione dei fiori, allora è prima indispensabile che sia stabilito, magari con un decreto ministeriale visto che non c'è problema di coordinamento con la normativa europea, il metodo per controllare il THC delle coltivazioni in serra, pratica agronomica come detto non prevista dalla normativa europea per la canapa industriale. Si sa d'altra parte che la coltivazione in serra per portare la pianta a maturazione e quindi alla produzione dei fiori ha senso soltanto se è abbinata alla pratica della eliminazione dei maschi o all'impiego di piante femminizzate ma queste pratiche pongono problemi per quanto concerne il livello di THC delle coltivazioni e dubbi sulla liceità della stessa in mancanza di regole certe.

G) In particolare sulla produzione e vendita di fiori di canapa industriale

Riteniamo che nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge per la liceità della coltivazione non ci siano restrizioni alla produzione di fiori di canapa in pieno campo.

A proposito della commercializzazione/vendita al pubblico di tali fiori riteniamo che non ci siano limiti se ci si mantiene nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2 comma 2 della legge. Il rischio è piuttosto quello dell'avvio di un'indagine per verificare se i fiori in vendita effettivamente presentano tutti i requisiti che sono indispensabili, il che può comportare di nominarsi un avvocato, di fare esami, nomine di periti e via di seguito, spese che non saranno mai rimborsate anche se alla fine si arriverà a dimostrare che la canapa messa in vendita non era psicotropa.

Per quanto riguarda la vendita (non la coltivazione) di prodotti chiaramente da fumo (come sinsemilla) riteniamo che in Italia non sia attualmente possibile neppure se si tratta di materiale tratto da varietà iscritte nel Catalogo Europeo perché manca da parte del Minsalute la determinazione dei limiti di THC per poter distinguere i prodotti da fumo a base di canapa che saranno leciti da quelli che saranno considerati e perseguiti come droga.



Conclusione

Assocanapa ritiene che, a ben considerare, per quanto concerne la canapa industriale la situazione normativa non sia né confusa né lacunosa. L'impianto della legge a nostro avviso è invece abbastanza chiaro nello stabilire le condizioni nel rispetto delle quali l'attività dell'imprenditore agricolo viene semplificata.

Adesso si tratta di vedere fin dove è possibile con Decreti Ministeriali o Circolari integrare la normativa esistente, per rispondere ad esigenze e cogliere opportunità che si sono presentate dopo che la legge è stata definita.

Assocanapa ritiene che si potrebbe con decreto MIPAF e quindi con una procedura abbastanza rapida arrivare a stabilire come si misura il THC delle coltivazioni in serra e ancora con Decreto del Ministero della Salute determinare il limite di THC per i prodotti da fumo a base di canapa.

Il consiglio che diamo intanto alle aziende agricole è di fare attenzione ad evitare di assumersi troppi rischi pensando di essere garantiti dalle dichiarazioni di chi gli vende talee o gli propone di dargliele in conto lavorazione per poi ritirare il prodotto ben sapendo che ad oggi tale lavorazione può essere considerata non lecita e che il prodotto ottenuto anche quando fosse di pregio e pure non psicotropo, non sarebbe commerciabile come prodotto da fumo.

La responsabilità penale è personale di chi commette il fatto e nessuno, a meno che sia interdetto, può scaricarsene adducendo che chi gli ha affidato il lavoro della coltivazione o gli ha fornito le talee gli ha garantito che il tutto è lecito o addirittura ha dichiarato e sottoscritto di assumersi questa responsabilità.

Può invece avere senso sperimentare la coltivazione e la produzione di fiori in pieno campo per cominciare a conoscere la canapa con l'obiettivo di arrivare alla produzione alimentare o anche alla produzione da fumo, se e quando sarà possibile.

Carmagnola, lì 30 aprile 2018

La Presidente del Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura
Margherita Baravalle